

UNIONE DEI COMUNI
(Crispiano – Massafra – Satte)

REGOLAMENTO PER IL
FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE
LOCALE PER IL PAESAGGIO

Approvato con delibera del Consiglio Unionale n. 02 del 14.02.2017

Art. 1. Istituzione della Commissione locale per il paesaggio

Con deliberazione del Consiglio Unionale n. 3 del 26.4.2010 è stata istituita la Commissione locale per il paesaggio dell'Unione dei Comuni " Terre delle Gravine " di Crispiano – Massafra –Statte , ai sensi degli artt. 8 L. R. Puglia 7 ottobre 2009, n. 20, art.148 D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

La Commissione garantisce la valutazione specifica ed autonoma degli aspetti paesaggistici rispetto a quelli urbanistico/edilizi.

La commissione esprime parere autonomo e presupposto rispetto ai procedimenti abilitativi urbanistici ed edilizi previsti dal DPR 380/2001, in relazione alle procedure previste dell'articolo 146 dei D. Lgs. del 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni, nonché in relazione alle procedure di compatibilità paesaggistica previste dal PPTR approvato dalla Regione Puglia con DGR n. 176 del 16/2/2015, pubblicata sul BURP n. 40 del 23.03.2015.

La Commissione è organo collegiale con funzioni tecnico/consultive e fornisce supporto rispetto alle competenze attribuite all'Unione dei Comuni di Crispiano Massafra – Statte " *Terre delle Gravine* " dall'articolo 8 della Legge Regionale 7 ottobre 2009 n. 20 e successive modifiche ed integrazioni.

La Commissione esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme e i vincoli degli strumenti paesaggistici, ambientali e di difesa del suolo vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio Unionale valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato.

La Commissione, nel rispetto delle scelte architettoniche del progettista, avrà cura che gli interventi risultino esteticamente adatti alle località in cui dovranno sorgere, con particolare riguardo ai luoghi che abbiano importanza storica od artistica ed ambientale ed alla vicinanza di edifici di carattere monumentale o comunque di interesse per la storia e l'estetica delle città Unionali curando di conciliare la libertà e l'utile del proprietario con l'abbellimento delle città Unionali, col rispetto delle sue peculiari caratteristiche e col pubblico interesse.

Art. 2 – Ufficio unico della Commissione Paesaggistica

La sede dell'Ufficio unico della Commissione Paesaggistica viene istituita presso il Comune di Massafra , quale Ente capofila.

L'ufficio è composto da personale dipendente in servizio presso i Comuni dell'Unione, individuato con decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni, previa autorizzazione del comune interessato, come di seguito specificato:

- Un Responsabile Unico del Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni Paesaggistiche;
- Un Istruttore tecnico, che supporta il Responsabile Unico del Procedimento nelle seguenti attività:

1. ricezione delle pratiche e verifica della completezza della documentazione ai fini dell'esame in commissione paesaggistica;

2. predisposizione dell'ordine del giorno da trasmettere al Presidente della commissione;
3. eventuale richiesta di documentazione integrativa ai Comuni dell'Unione, agli istanti che hanno presentato la pratica, agli enti (Regione , Soprintendenza ecc);
4. tenuta del registro pareri della commissione ove sono trascritti i verbali delle sedute;
5. trasmissione, ai sensi dell'articolo 146 comma 7 del D.lgvo 42/2004, del parere espresso dalla commissione alla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per l'esame di competenza;
6. predisposizione dell'autorizzazione paesaggistica da sottoporre alla firma del Responsabile Unico del Procedimento;
7. trasmissione alla ditta ed al comune di competenza dell'autorizzazione paesaggistica e pubblicazione della stessa all'albo istituzionale dell'Unione dei Comuni ed al portale nella sezione dedicata della Regione Puglia;

Art.3 - Competenze della Commissione

La Commissione esprime , nel termine perentorio di venti giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta al protocollo dell'unione il parere autonomo e presupposto, obbligatorio ma non vincolante in relazione ai seguenti procedimenti :

- rilascio di autorizzazioni, accertamenti e pareri delegati a norma dell'articolo 10 della L.R. n° 20 del 7/10/2009, per ogni tipologia di intervento di natura pubblica o privata, ad eccezione dell'accertamento di compatibilità di cui agli articoli 167 e 181 del d.lgs. n. 42/2004;
- rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e di compatibilità paesaggistica che seguono la disciplina prevista agli articoli 38, 89,90,91,92,93,94, e 95 delle NTA del PPTR Regionale della Puglia approvato con DGR n° 176 del 16 febbraio 2015;
- procedimenti di cui al regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2010, n. 139, la Commissione esprime un parere facoltativo su richiesta del Rup, in assenza del quale l'ente delegato procede comunque sull'istanza;
- procedure ex art. 4, 1° comma, della L.R. 19/2013;

Art. 4- Composizione della Commissione

La Commissione è composta da 5 (cinque) membri selezionati dall'Unione, come stabilito dal successivo articolo 5, mediante avviso pubblico di cui quattro in possesso di specializzazione universitaria ed esperienza almeno biennale in materie attinenti alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, alla pianificazione territoriale, all'archeologia ed alle scienze geologiche, agrarie e forestali ed una figura professionale priva di titolo universitario, iscritta ad albo professionale e con esperienza almeno quinquennale nelle suddette materie. Il tutto come stabilito dal comma 2) dell'art. 8 della L.R. n. 20/2009 e ss.mm.ii, e come di seguito specificato:

- **Architetto/ingegnere esperto nella pianificazione territoriale**, restauro, recupero e riuso dei beni architettonici e culturali;
- **Architetto/Ingegnere esperto in materia ambientale** e specializzazioni nella materia delle scienze ambientali, progettazione urbanistica;
- **Agronomo esperto in scienze agrarie o forestali** e alla gestione del patrimonio rurale o Biologo esperto in botanica ed ecologia o geologo esperto nella materia paesaggistica;
- **figura professionale priva di titolo universitario**, iscritta ad albo professionale e con esperienza almeno quinquennale in materie attinenti alla tutela paesaggistica;
- **laureato in archeologia o titolo equipollente**, il quale partecipa in via permanente alle sedute dell'organo (art. 8 , comma 3 ,L.r. 20/2009 e ss.mm.ii.);

La commissione nella prima seduta di insediamento elegge tra i propri membri il Presidente ed il Vice Presidente. Il Responsabile Unico del Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni Paesaggistiche, partecipa alle sedute della commissione senza diritto di voto, svolge funzioni di relatore e prescinde dal parere di cui al comma "1" Legge Regionale 20/2009, in caso di decorrenza infruttuosa del termine perentorio di 20 giorni ivi previsto.

Su formale richiesta del Presidente, possono prendere parte alla seduta, senza diritto di voto ed esclusivamente a titolo gratuito, esperiti nelle materie di cui al comma 1.

Art. 5- Selezione e nomina dei componenti

La Commissione Paesaggio è nominata con atto del Dirigente del Servizio Tecnico Unionale, previa pubblicazione di apposito avviso pubblico sul sito istituzionale dell'Unione dei Comuni.

Il Dirigente del Servizio Tecnico Unionale, esperito l'avviso pubblico procede alla verifica formale della documentazione pervenuta diretta a verificare l'ammissibilità delle domande pervenute.

Le domande ammesse verranno valutate da una apposita Commissione composta dal Dirigente del Servizio Tecnico Unionale, da un istruttore tecnico e dal Responsabile Amministrativo Unionale.

I candidati dovranno dimostrare di avere una qualificata competenza specifica, comprovata dai requisiti previsti all'articolo 4.

Ai fini della nomina la Commissione di cui al comma 3, per quanto concerne i quattro componenti laureati, procederà alla valutazione dei curricula secondo i seguenti criteri:

Titoli di studio e merito	Max punti 20
Per ciascuna delle professionalità richiamate all'art. 4 è attribuito un numero di punteggio in funzione del voto di laurea conseguito come segue: <ul style="list-style-type: none"> • fino a 90/110 2 punti • da 91 a 100/110 3 punti • da 101 a 105/110 5 punti • da 106 ed oltre 8 punti 	8
Ulteriore laurea/e inerente/i le materie oggetto di selezione <i>Punti 2</i>	2
Master universitario, corso di specializzazione (con un minimo di 80 ore di frequenza documentate) o dottorato di ricerca in materie attinenti l'attività oggetto di selezione <i>Punti 2 per il primo titolo, punti 0,5 per i titoli successivi per max</i>	5

<i>punti 5</i>	
Curriculum (valutazione comparativa di elementi attinenti all'oggetto della selezione e non presi in considerazione negli altri punti: <i>max 5 punti</i>)	5

Per la figura professionale priva di titolo universitario, iscritta ad albo professionale e con esperienza almeno quinquennale in materie attinenti alla tutela paesaggistica, la commissione esaminatrice procederà alla valutazione dei curricula secondo i seguenti criteri:

Titoli di studio e merito	Max punti 20
punteggio in funzione del voto di maturità attribuito come segue: <ul style="list-style-type: none"> • fino a 70/100 2 punti • da 71 a 80/100 3 punti • da 81 a 90/100 5 punti • da 91 ed oltre 8 punti punteggio in funzione del voto di maturità vecchio ordinamento attribuito come segue: <ul style="list-style-type: none"> • fino a 42/60 2 punti • da 43 a 48/60 3 punti • da 49 a 54/60 5 punti • da 55 ed oltre 8 punti 	8
Ulteriore Diploma inerente le materie oggetto di selezione <i>Punti 2</i>	2
Corso di specializzazione (con un minimo di 80 ore di frequenza documentate) <i>Punti 2 per il primo titolo, punti 0,5 per i titoli successivi per max punti 5</i>	5
Curriculum (valutazione comparativa di elementi attinenti all'oggetto della selezione e non presi in considerazione negli altri punti: <i>max 5 punti</i>)	5

In caso di parità di punteggio prevarrà in graduatoria il nominativo del componente di minore età. La selezione dei curricula raccolti con avviso pubblico resta in vigore per l'intero periodo di durata della Commissione e sarà utilizzata per eventuali sostituzioni dei componenti.

I professionisti selezionati ma non nominati verranno inseriti in un elenco dal quale l'Unione potrà attingere in caso di sostituzione dei titolari a causa di rinuncia, revoca, indisponibilità e/o perdita dei requisiti per la nomina.

Art. 6- Durata in carica della Commissione

* La durata in carica della Commissione è pari a 3 (tre) anni, decorrenti dalla data di nomina e i suoi membri possono parteciparvi per non più di una volta. Alla scadenza del termine la Commissione opera in regime di "prorogatio" fino alla nomina della nuova commissione che dovrà avvenire nel termine perentorio di sessanta giorni dalla naturale scadenza.

Art. 7- Incompatibilità

1. La carica di componente della Commissione è incompatibile:
 - a. con la carica di Sindaco, Assessore e Consigliere Unionale e Comunale dei Comuni Unionali;
 - b. con la carica di componente di altre commissioni Unionali e Comunali dei Comuni Unionali;
 - c. con qualsivoglia rapporto di dipendenza o collaborazione, sia continuativa che temporanea, con i Comuni dell'Unione e con l'Unione o Enti, Aziende o Società da esso dipendenti;
 - d. con i ruoli che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.

2. In ogni caso sono incompatibili con la carica di componente della Commissione i soggetti che si trovano nelle condizioni di "incandidabilità" previsti dal Decreto Legislativo 31 dicembre 2012 11. 235, rubricato come "*testo unico in materia di incandidabilità di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, o a norma dell'art. 1, c. 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190*" (cd. Legge Severino).

Art. 8 -. Conflitto di interessi e obbligo di astensione

1. I componenti della commissione che, per ragioni professionali, sono direttamente interessati alla trattazione della pratica al vaglio della Commissione devono astenersi dall'esame, dalla discussione e dal giudizio in ordine alla pratica medesima allontanandosi dall'aula.
2. I componenti della commissione si attengono al dovere di astensione nei casi disciplinati dall'articolo 7 del Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.lgs 30/03/2001 n° 165, emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 16/04/2013 n° 62.
3. l'obbligo di astensione di cui al comma precedente ricorre anche nell'ipotesi in cui la pratica da esaminare interessi il coniuge, ovvero parenti ed affini entro il quarto grado, di uno dei componenti della Commissione, ovvero laddove la pratica riguardi professionisti con i quali uno o più componenti la Commissione siano titolari di studio associato o di associazione professionale.
4. Della preventiva dichiarazione di astensione e del conseguente allontanamento dall'aula del commissario in situazione di conflitto di interessi viene dato atto nel verbale di cui al successivo art. 16.
5. Il giudizio espresso in caso di mancata astensione è nullo.

Art. 9 — Decadenza

1. Determinano la decadenza del diritto dalla carica di componente della Commissione:
 - * l'insorgenza nel corso del mandato di una delle cause di incompatibilità di cui all'art.7;
 - * l'assenza ingiustificata per più di tre sedute consecutive dalla Commissione;
 - * la violazione dell'obbligo di astensione disciplinato dall'art. 8;

2. La decadenza viene accertata e decretata dal Dirigente del Servizio tecnico unionale, su proposta del responsabile unico del procedimento e notificata all'interessato.

Art. 10 — Dimissioni

Le dimissioni dalla carica di componente della Commissione devono essere rassegnate per iscritto al Responsabile Unico per il procedimento di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.

Art. 11 — Surroga dei commissari

Nei casi di decadenza, dimissioni volontarie o decesso dei commissari, il Dirigente del Servizio tecnico unionale provvede alla surroga attingendo ai soggetti che hanno presentato la loro candidatura a seguito della pubblicazione dell'avviso di cui al precedente art. 5 e che sono stati inseriti nell'elenco di cui all'art. 5, comma 5.

Qualora non fosse possibile procedere alla nomina dei sostituti ai sensi dei commi precedenti, l'Unione dei Comuni pubblicherà apposito avviso finalizzato all'acquisizione di nuove candidature per la sostituzione dei commissari decaduti, dimissionari o deceduti.

I componenti nominati in sostituzione di commissari decaduti, dimissionari o deceduti ai sensi dell' art. 9 durano in carica sino allo scadere del triennio di durata dell'intera Commissione.

Il componente nominato in sostituzione di commissari decaduti, dimissionari o deceduti potrà presentare la propria candidatura alla successiva commissione paesaggio, qualora nominato nei sei mesi antecedenti la scadenza naturale del mandato dell'intera commissione.

Art. 12 – Attribuzioni e funzionamento - sedute e convocazioni

Il Responsabile Unico del Procedimento, invita il Presidente a convocare la Commissione in base alle esigenze dell'ufficio, anche via e-mail.

Le sedute, ordinarie e straordinarie sono convocate dal Presidente ed in caso di impedimento del Presidente la convocazione avviene ad opera del Vicepresidente.

La commissione per il paesaggio, previa convocazione si riunirà almeno una volta alla settimana, salvo diversa occorrenza, su richiesta del Responsabile Unico del Procedimento.

La convocazione, recante l'indicazione dell'ordine del giorno, deve essere notificata a mezzo PEC ai componenti della commissione dall'ufficio del Responsabile del Procedimento.

Al fine di garantire ai componenti della commissione la possibilità di avere cognizione dei progetti inseriti all'ordine dei giorno, la struttura dell'ufficio unionale deve consentire ai componenti della Commissione la visione di tutta la documentazione relativa ai progetti posti in discussione.

Qualora i Comuni dell'Unione avessero la necessità di acquisire un qualificato parere della Commissione potranno chiedere al Presidente la convocazione di una seduta straordinaria.

Art. 13 - Ordine del Giorno

Le pratiche sono iscritte all'ordine del giorno sulla base della data di presentazione o di integrazione risultante dal protocollo unionale.

Hanno, comunque priorità, anche rispetto a quanto previsto dal 1° comma le pratiche relative a:

- esecuzione di opere pubbliche o di interesse pubblico;
- attività produttive con comprovate esigenze di urgenza ed interesse pubblico;
- varianti in corso d'opera.

Art. 14 — Validità delle sedute e delle decisioni

Per la validità delle sedute della commissione è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti della commissione stessa, tra i quali il Presidente.

Nelle ipotesi di assenza o astensione, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.

In caso di parità prevale il voto del Presidente ovvero, nell'ipotesi di cui al precedente comma 2 del Vicepresidente.

Art. 15 — Pubblicità delle sedute

Le sedute della Commissione non sono pubbliche.

Il Presidente, ove lo ritenga opportuno, potrà ammettere a partecipare alla seduta il solo progettista onde consentirgli una più compiuta illustrazione del progetto da esaminare. Il progettista non potrà comunque assistere alla successiva attività di esame e di espressione del parere.

Il provvedimento finale - autorizzazione paesaggistica, dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale dell'unione dei comuni, pubblicato sul link della regione puglia come previsto dalla normativa vigente e trasmesso al comune di competenza.

Art. 16 — Verbalizzazione

Le funzioni di segretario sono svolte da un componente della Commissione nominato dalla commissione stessa durante la prima seduta. In sua assenza le funzioni di segretario sono svolte da un componente della stessa.

Il segretario provvede:

- Per ogni pratica esaminata a trascrivere su apposito stampato il parere emesso dalla commissione;
- Alla redazione dei verbali delle sedute alla loro raccolta ed archiviazione;

I pareri della commissione sono controfirmati dal Presidente ovvero dal Vicepresidente e dai commissari presenti alla seduta; Costoro sigleranno anche gli elaborati allegati alla pratica.

I verbali della commissione sono sottoscritti da tutti i presenti; Il verbale deve riportare il numero progressivo, il luogo e la data della riunione, il numero e il nominativo dei presenti, il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato, il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori, l'esito della votazione e su richiesta dei componenti, eventuali dichiarazioni di voto.

Art. 17 — Sopralluoghi

È facoltà della Commissione eseguire tutti i sopralluoghi ritenuti utili per l'espressione del parere di competenza; a tal fine la commissione può delegare uno o più commissari per l'espletamento di tutti i sopralluoghi.

Art. 18 — Rapporti con le strutture organizzative comunali

Gli uffici Urbanistici, tramite lo sportello unico, dei Comuni dell'Unione dovranno trasmettere alla struttura unionale la pratica completa per l'autorizzazione paesaggistica redatta secondo le norme vigenti ed ogni altra documentazione necessaria per l'esame da parte della commissione paesaggistica.

La Commissione, nell'esprimere il proprio parere, può richiedere alle strutture comunali competenti informazioni e/o chiarimenti in merito alla normativa e alla strumentazione urbanistica, piuttosto che agli ulteriori vincoli, senza che le informazioni e/o chiarimenti, forniti o meno, limitino, rinviino o altrimenti influenzino il rilascio del parere della commissione che dovrà essere emesso esclusivamente con riguardo alla sola materia paesaggistica.

Ciascun componente può prendere visione di tutti i documenti in possesso delle strutture organizzative comunali utili ai fini dell'espressione dei pareri. La richiesta di accesso a tale documentazione va formulata secondo le vigenti norme di accesso agli atti.

Art.19 - Compenso

Per ogni parere conclusivo (favorevole, favorevole con condizioni e/o prescrizioni, non favorevole) rilasciato, è previsto un compenso in misura di Euro 175,00, onnicomprensivo di Irpef, Iva, spese di viaggio e qualsiasi altro tributo, tassa ed onere connesso, previa emissione di regolare fattura; tale compenso è da suddividere in parti uguali fra i componenti presenti, previa attestazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento. Gli eventuali adeguamenti del compenso saranno deliberati dall'Unione dei Comuni.

Art. 20 — Diritti di istruttoria

I richiedenti autorizzazioni e pareri devono versare preventivamente i diritti di segreteria, così come previsti dai rispettivi Comuni dell'Unione .

Art. 21 — Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni legislative vigenti in materia.

